

tive Corti, e consiglieri, vice-presidenti e presidenti di Cassazione, mentre invece per gl'ingegneri nella sfera de' lavori pubblici il massimo grado della scala amministrativa è appunto quello dei componenti il Consiglio superiore.

Vi è un'altra cosa che certamente la legge non ebbe nè poteva avere in mira nel limitare la eleggibilità degli impiegati superiori, ed è l'assiduità che sarebbe necessaria, ma che difficilmente potrebbero adoperare nel duplice ufficio d'impiegati e deputati. Poichè certamente non sarà da attendersi dai nostri colleghi che rinnovino il miracolo attribuito a qualcuno dei nostri santi, quello cioè di trovarsi contemporaneamente in due luoghi. Il magistrato, il professore sedente in luoghi lontani dalla capitale non può per fermo attendere assiduamente all'ufficio di deputato. Eppure ciò che spesso è impossibile agli altri impiegati eleggibili, è sempre facile ai componenti il Consiglio superiore, cioè l'accudire senza inconvenienti ai due uffici, perchè essi risiedono nella capitale del regno, dove ha pur sede il Parlamento.

Anche la giurisprudenza della Camera convalida la mia tesi. In forza di che, se non di questo articolo 97, sedettero in Parlamento nella passata Legislatura gli onorevoli Possenti e Giuliani, che pure eran membri del Consiglio superiore de' lavori pubblici? La Camera adunque nell'annullare la elezione dell'onorevole Biancheri contraddirebbe alla giurisprudenza propria.

Un'ultima osservazione.

Certamente potrebbe discutersi se sia conveniente di ammettere od escludere un numero maggiore o minore di impiegati nella Camera. Ma qui noi abbiamo una misura fissa; e non potendo modificarla, almeno dobbiamo desiderare che siano ammessi di preferenza quelli che per indole del loro ufficio e per loro carattere individuale sono più idonei a mantenere la propria indipendenza. Ora io spero di aver dimostrato che niuno più facilmente dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici può mantenerla.

Dovrei qualche cosa aggiungere per dimostrarvi come anche le qualità conosciute dei componenti il Consiglio superiore dei lavori pubblici eletti in questa Legislatura dovrebbero indurci a secondare le intenzioni dei loro elettori che li vollero assunti all'onore della deputazione.

Molti fra noi conoscono certamente il carattere nobilissimo dell'onorevole Biancheri; ed io rammenterò che lo stesso destino toccherebbe all'onorevole mio amico il consigliere Corsini, il quale dovrebbe pure escludersi dalla deputazione, quando ne fosse escluso l'onorevole Biancheri, e che egli fu una delle vittime dell'antico Governo Lorenese, che per i liberali spiriti di lui gli tolse l'impiego che godeva, appena fu restaurato: ed il Governo provvisorio del 1859, come Governo riparatore, con uno dei suoi primi atti credè bene di restituire all'onorevole Corsini quell'impiego.

In conseguenza di che prego la Camera di valutare le ragioni che io ho addotte, e di convalidare l'elezione dell'onorevole Biancheri.

DEPRETIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Le conclusioni di annullamento dell'elezione di cui si tratta, proposte dall'onorevole relatore, sono abbastanza fondate, e di molto peso sono ancora le ragioni messe in campo dall'onorevole Di San Donato.

L'onorevole preopinante propugnando l'eleggibilità di un ispettore del genio civile, ricorse ad argomenti dedotti da un regolamento del 1825, e sforzossi a dimostrarci che il Consiglio formato da quel regolamento era precisamente identico al Consiglio superiore dei lavori pubblici che circonda attualmente quel dicastero.

Nelle questioni elettorali non v'ha che la legge elettorale da consultarsi. Ora la legge suddetta sanziona codesto principio, l'ineleggibilità degl'impiegati governativi.

Se non che all'articolo 97 la legge introduce delle eccezioni. Queste eccezioni, dopo il generale principio stabilito, non possono, nè devono essere certamente ad arbitrio allargate.

Non si contestano i meriti personali; la persona è sotto ogni rapporto rispettabilissima. Nè potrebbesi discutere sulla convenienza di fare o non fare altra eccezione a favore degli ispettori del genio civile, attesa la loro capacità, perocchè questa discussione sarebbe opportuna solamente se si trattasse di una legge a farsi. Ora versiamo nell'applicazione d'una legge già fatta, ed è perciò che non mi parrebbero opportune le considerazioni dell'onorevole preopinante. L'onorevole preopinante pensa che la presunta capacità abbia dettato al legislatore le eccezioni che si riscontrano nell'articolo 97 della legge elettorale.

Mi si consenta che io non soscriva a quest'opinione.

Il legislatore, se tenne conto della capacità, non si limitò, nè poteasi limitare alla sola capacità, ma tenne conto della posizione dell'impiegato e soprattutto della inamovibilità e dell'indipendenza dal potere esecutivo.

Se ne vuole un esempio? Fra le eccezioni si riscontra quella che riguarda i consiglieri d'appello, i quali per ciò stesso sono eleggibili; e tuttavia ritiene ineleggibili i procuratori generali, anzi ineleggibili i procuratori generali delle stesse Corti di cassazione.

Ora non si vorrà negare la capacità di costoro i quali anzi sono a presumersi maggiormente capaci in quanto che il maggiore e più elevato impiego induce la presunzione di capacità maggiore. Non pertanto sono ineleggibili, perchè dipendenti dal potere esecutivo, ed amovibili ad arbitrio del ministro. Le eccezioni dunque non sono fondate sulla capacità sola degl'impiegati, ma in altre ragioni, che sono forse d'ordine superiore, nella indipendenza e nella inamovibilità dell'impiego. Un ispettore del genio civile non si trova in codesta